CAMERA DEI DEPUTATI N. 2777-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE DI GIANNANTONIO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 20 ottobre 1970 *(Stampato n. **1070**)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(MORO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE

(BOSCO)

E COL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

(GASPARI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 22 ottobre 1970

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per impedire la doppia imposizione in materia di imposte dirette derivanti dall'esercizio di imprese della navigazione aerea, concluso a Roma il 17 settembre 1968

Presentata alla Presidenza il 22 dicembre 1970

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con il presente accordo si è inteso perfezionare, nella precisa tutela di un interesse italiano, la convenzione del 31 ottobre 1925 fra l'Italia e la Germania, di cui costituirà parte integrante. Tale convenzione aveva lo scopo di impedire le doppie imposizioni e risolvere altre questioni in materia di imposte dirette concernenti le imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio di imprese della navigazione marittima e dal patrimonio costituito da tali imprese.

È stato quindi necessario, in virtù di un naturale aggiornamento, estendere l'applicazione delle norme della detta convenzione an-

che ai redditi derivanti dall'esercizio di imprese della navigazione aerea nonché al reddito del patrimonio costituito dalle medesime.

Tutto ciò ad evitare che le compagnie aeree italiane continuino a rimanere assoggettate in Germania a tassazione, mentre le compagnie aeree tedesche in Italia ne sono esentate in quanto la nostra legislazione in materia di IGE esenta dal pagamento del tributo « i noli e gli altri corrispettivi relativi a servizi internazionali ».

L'accordo concluso a Roma il 17 settembre 1968 elimina quindi una incresciosa sperequazione. Esso inoltre regola all'articolo 1 anche i casi di partecipazione ad un *pool*, ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio e all'ultimo comma dell'articolo 3 estende la sua applicazione anche ai tributi dovuti dal 1° gennaio 1957.

Sono questi i motivi che hanno indotto la Commissione affari esteri a dichiararsi unanimemente favorevole alla ratifica dell'accordo.

DI GIANNANTONIO, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per impedire la doppia imposizione in materia di imposte dirette derivanti dall'esercizio di imprese della navigazione aerea, concluso a Roma il 17 settembre 1968.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 4 dell'Accordo stesso.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.